

In carta libera a sensi dell'art.40 legge 16 giugno 1927 n.1766.

IL R. COMMISSARIO

Cron.N. 601

per la liquidazione degli usi civici con sede in Bologna, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nella procedura di accertamento e liquidazione degli usi civici nel Comune di PIEVE DI CENTO in prov. di Bologna-

Nel suddetto Comune esiste una Partecipanza agraria alla quale appartengono beni per una estensione complessiva di Ett.488.85.25. Con decreto 3 settembre 1929 VII del Ministero dell'Economia Nazionale, su istanza del Presidente della Partecipanza, ed in considerazione che essa è costituita da determinate famiglie e che sui beni del suo patrimonio sono state apportate, ad opera dei partecipanti, sostanziali e permanenti migliorie, venne dichiarato inapplicabili ad essa le norme del capo II della legge 16 giugno 1927 n.1766, relative alla sistemazione, alla ripartizione e al godimento dei beni.

L'istruttoria sommaria successivamente compiuta per accertare se in detto Comune esistano altre terre di natura demaniale soggette alla disciplina della legge, ha dato esito negativo. Risulta, infatti, dal-

l'inventario trasmesso da quel Podestà e verificata dall'Ufficio distrettuale delle Imposte di Bologna, che il Comune possiede nel proprio territorio e in quello di Comuni limitrofi, soltanto beni patrimoniali, in parte provenienti dalle sopresse corporazioni religiose ed in parte da compravendita di data recente. Si tratta di terreni appoderati, sottoposti a coltura intensiva, gestiti direttamente dal Comune ed alcuni in possesso di privati, per concessione enfiteutica ultrasecolare. Escluso su di essi l'esercizio attuale di diritti d'uso civico, si può, per la loro natura e provenienza, presumere che ne siano stati immuni anche per il passato.

Infine, nessuna denuncia fu a suo tempo, presentata per esercizio dei diritti medesimi su beni privati.

P. Q. M.


Dichiara chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Pieve di Cento ed ordina l'archiviazione degli atti.

Bologna li 9 Dicembre 1939 XVIII

IL R. COMMISSARIO AGGIUNTO

Il Segretario

G. Mangini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto e certifico che il presente decreto è stato
affisso all'albo pretorio dal 1° al 31 gennaio 1940
e che contro di esso non sono pervenuti reclami.

Pieve di Cento 1° Febbraio 1940 XVIII

Il Podestà

(firma illeggibile)